

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO V^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 002/CFA (2014/2015)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 15 luglio 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Stefano Agamennone, Avv. Daniele Cantini, Avv. Serapio Deroma, Avv. Patrizio Leozappa – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO A.S.D. ASTA TAVERNE AVVERSO LA REIEZIONE DEL PROPRIO RECLAMO, TENDENTE AD OTTENERE LA CONDANNA DELLA SOCIETÀ A.C. SIENA S.P.A. AL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DILETTANTISTICHE E GIOVANILI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI DI TERZI (Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 2/D del 31.7.2014)

La C.F.A., su motivata istanza di parte, rinvia a data da destinarsi l'esame del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Asta Taverne di Taverne d'Arbia (Siena), con sospensione del termine di cui all'art. 34bis, commi 2 e 5, CGS.

2. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEI SIGG.RI DARIO PAOLILLO E GAETANO PAOLILLO (AGENTI DI CALCIATORI ISCRITTI NELL'ELENCO F.I.G.C.) PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMA 8, E 20, COMMA 9 DEL REGOLAMENTO AGENTI (nota n. 6146/893 pf13-14/SP/blp del 17.2.2014) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 43/TFN – Sez. Disc. del 27.3.2015)

La C.F.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

3. RICORSO SIG. GAETANO PAOLILLO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 4, COMMA 3 E 16, COMMA 1, REGOLAMENTO AGENTI (nota n. 6146/893 pf13-14/SP/blp del 17.2.2014) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 43/TFN – Sez. Disc. del 27.3.2015)

La C.F.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Gaetano Paolillo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Publicato in Roma il 15 luglio 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio